

ASSOCIAZIONE TEATRALE TUTTINSCENA

Via Aldo Moro, 2 30010 Camponogara (VE) C.F. 90022200274



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno due del mese di Dicembre dell'anno duemilaventidue (02.12.2022), presso il Teatro Dario Fo , Piazza Castellaro n. 1 In Camponogara, si è riunita L'Assemblea straordinaria dell' Associazione Teatrale Tuttinscena.

Sono presenti alle ore 21,15 in seconda convocazione i seguenti soci: Favero Michela, Desiderati Renata, Mastrogiovanni Stefania, Valle Simonetta, Favero Cristina, Mascia Assunta, Zigante Lorella, Sarto Renzo, Corro' Marino, Agnoletto Simone, Salviato Luca, Spinello Enrico, Modolo Stefano, Rebellato Pierpaolo, Terrin Vanni
Assenti Giustificati : Cardo Irene, Mandro Maristella, Gambato Daniele che non hanno rilasciato delega ad alcun socio.

Presiede L' Assemblea Straordinaria il Presidente Terrin Vanni, il quale nomina Mascia Assunta segretaria verbalizzante.

Unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle modifiche allo Statuto Vigente per adeguamenti Statutari imposti dal: " Codice del Terzo Settore " D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018.

Dopo la presentazione delle modifiche, comparando lo statuto in vigore a quello neo redatto, accertando che nulla può essere messo in discussione, in quanto le indicazioni delle modifiche che sono state apportate, sono state eseguite sulla base delle indicazioni ricevute da F.I.T.A. Veneto e dalla Regione Veneto , L'Assemblea prende atto e delega il Presidente Terrin Vanni alla presentazione All'Ufficio Delle Entrate dello Statuto modificato per la sua registrazione.

La Segretaria verbalizzante Mascia Assunta

Mascia Assunta

Il Presidente dell'Assemblea Terrin Vanni

Terrin Vanni



Firmato
digitalmente da
MODOLO STEFANO
C = IT



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore Denominato "Associazione Teatrale Tuttinscena ETS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione, riconosciuta dall'ente preposto, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Camponogara (VE), Via Aldo Moro, n. 2.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione "Associazione Teatrale Tuttinscena" è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e



valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

lettera d): -secondo periodo- attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare avrà come attività principali quelle relative alle lettere d) e i).

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere.

Inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6, con specifico riguardo a tali attività, i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà dare tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti gli iscritti nel Registro della Compagnia;
- possono diventare soci tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione detiene i dati sensibili dei soci, garantendo la RISERVATEZZA.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo (o altro eventualmente previsto dallo statuto) deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, le modificazioni dello statuto e la nomina degli organi sociali.

I soci minori hanno pieno diritto di partecipazione alla vita associativa e quindi anche diritto di voto. Tali diritti vengono da loro esercitati tramite gli adulti titolari della responsabilità genitoriale.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;(*)
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;(*)
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone

comunicazione scritta al Presidente;

- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017;

Diritto alla riservatezza:

- comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati personali riportati nel Registro della Compagnia;
- ogni socio ha il diritto di comunicare in modo verbale, con il Presidente, per qualsiasi argomento che riguarda la vita associativa, che, al fine di evitare incomprensioni, terrà in giusta considerazione la riservatezza della comunicazione stessa, o se autorizzato, farsi portavoce presso l'Assemblea.

La qualità di socio si perde per:

- a dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Probiviri o, in assenza, l'Assemblea;
- il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri

aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- l'Organo Amministrativo denominato Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo SMS, o e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio direttivo);
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;

- 
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio preventivo ove previsto;
 - ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
(utilizzo da parte del socio della propria auto per raggiungere località dove effettuare rappresentazioni teatrali, spostamenti per la gestione di rassegne, spostamenti per prove, spostamenti per corsi teatrali/trucco/illuminotecnica, spostamenti per acquisto di beni per l'attività istituzionale);
 - si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci.
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un adulto titolare della responsabilità genitoriale. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati.



Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da quattro a sei. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti e assumerà anche l'incarico di Tesoriere.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative ed è inoltre il titolare dei dati personali dell'Associazione;
- dirige ed organizza l'Associazione per raggiungere gli scopi sociali. Gestire le pubbliche relazioni Dell'Associazione;

- 
- stipula rapporti di collaborazione con soci, terzi, Enti Pubblici e/o soggetti privati;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, vigilando sul regolare svolgimento delle riunioni;
 - convalida, con la sua firma, i verbali, i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, e firma tutti gli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
 - può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - nel ruolo di Tesoriere, amministra il patrimonio, cura la contabilità dell'Associazione in collaborazione col Segretario, provvede alla riscossione delle entrate e provvede al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, provvederà alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede al pagamento dell'IVA delle tasse e redige la documentazione fiscale;

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque membri e possono essere sostituiti prima della scadenza naturale del loro mandato nei seguenti casi:

- quando volontariamente c'è la rinuncia alla carica, oppure nel caso di dimissioni dell'Associazione;
- decesso del consigliere;
- qualora l'Assemblea dei Soci, riunita in convocazione straordinaria, su proposta della

maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, voti a favore della rimozione di uno o due membri del Consiglio stesso per sfiducia nei confronti della persona.

All'individuo/i rimosso/i subentrerà il primo e il secondo dei non eletti alle ultime elezioni, per il tempo residuo del Consiglio in carica.

Nel caso in cui non ve ne fossero, il Consiglio Direttivo rimane formato da quattro/tre componenti fino alla naturale scadenza del mandato, e il Presidente, nel caso di votazione esercita il diritto di doppio voto.

Il Consiglio Direttivo risulta altresì "forzatamente" decaduto nei seguenti casi:

- dimissioni o sfiducia del Presidente;
- dimissioni o rimozione, di un numero di membri del Consiglio tale che il numero dei Consiglieri originariamente eletti risulti inferiore ai 3/5.

In questi casi, il Consiglio decaduto resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- decidere l'acquisto di beni finalizzati all'attività istituzionale;
- convocazione riunioni e delibere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno 3/5 dei membri.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo tenendo conto della disponibilità dei suoi componenti, mediante avviso telefonico o con SMS contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche del convocante, possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri e le decisioni prese vengano messe a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 3/5 dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese mediante votazione per alzata di mano e

amaggioranza semplice (o relativa) dei membri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, che esercita il diritto del doppio voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermata per un massimo di due mandati.

Tutti i consiglieri dimissionari possono ricandidarsi alle elezioni successive, e per un numero illimitato di mandati, ed essere rieletti a ricoprire le cariche istituzionali.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni

specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;

- rendite di beni **mobili** e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

- I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio **finanziario** si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il **mese di aprile** dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio **consuntivo** predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o,

ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza]

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Il Segretario Mascia Assunta

Assunta Mascia

Il Presidente Terrin Vanni

Terrin Vanni



Reg. n. 1 A GIU. 2023

Euro

Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

A.N.

1445

serie S A PRIVAT

IL FUNZIONARIO (

Fazio Kado

*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Fugentio *milico*)